

VERBALE DI ACCORDO

Addì _____ 2013, tra la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., assistita da Unindustria-Confindustria Roma,

e

le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL nazionali e territoriali, unitamente alle RSU;


dopo ampia ed approfondita discussione in merito alla procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91 avviata dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. con lettera del per la gestione delle eccedenze occupazionali già oggetto di disamina negli incontri dei mesi di giugno e luglio 2013 tenutisi presso Unindustria-Confindustria Roma;

premessò

- che le motivazioni della eccedenza di personale sono quelle riportate nella lettera di avvio della procedura di mobilità *ex lege* 223/91 del _____ nonché quelle nell'Accordo Quadro sottoscritto il 26 luglio 2013;
- che le Organizzazioni Sindacali hanno deciso di affrontare la gestione degli esuberanti con soluzioni non traumatiche e condivise tra le parti.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti hanno convenuto e concordato quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. A fronte delle eccedenze dichiarate con la comunicazione richiamata in premessa, verrà collocato in mobilità un numero massimo di 335 (trecentotrentacinque) dipendenti, anche con una diversa articolazione rispetto quella indicata in apertura della procedura stante la molteplicità e la correlazione degli strumenti e dei criteri appresso delineati.
3. Le parti, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della Legge n. 236/1993, concordano che la collocazione in mobilità avverrà entro il 4 ottobre 2013 per tutte le strutture aziendali, fatta eccezione per le cd. "strutture Hosted" (ITTE, OPTO Supply, Sourcing BNET), per le quali la collocazione in mobilità avverrà entro il 31 dicembre 2013.
4. Al fine di evitare le conseguenze sul piano sociale del piano di mobilità in parola, le parti concordano che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91, i criteri per l'individuazione del personale interessato sono i seguenti:



- a) in via prioritaria tutti i lavoratori per i quali sia intervenuta l'avvenuta maturazione del diritto al percepimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo i requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2011, fatta eccezione per coloro che abbiano maturato, alla data del presente accordo, un'anzianità contributiva inferiore a 37 anni;
- b) per il personale che non ha i requisiti di cui alla lettera a), la collocazione in mobilità verrà effettuata con il criterio aggiuntivo della non opposizione al licenziamento stesso.

5. Per il piano di incentivazione all'esodo per il personale in esubero si fa riferimento all'intesa sottoscritta tra le parti il 26 luglio 2013.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito la procedura ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 ed ogni altra procedura conseguente e/o accessoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

